

Chieti, 04 GEN 2012

Chieti, 4 gennaio 2012

Al Signor
Assessore regionale
Avv. Giandonato MORRA
PESCARA

023

Alla Signora
Direttore regionale
Avv. Carla MANNETTI
PESCARA

OGGETTO: Fusione ARPA-GTM-FAS.

Carissimi,

il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge che prevede la fusione delle società a capitale regionale esercenti servizi di trasporto pubblico su gomma.

La Regione possiede il 100% di FAS e GTM, il 95,40% di ARPA.

Al fine di accelerare la fusione, consiglio di procedere all'incorporazione di GTM da parte di ARPA. A tal fine, è necessario che la Regione conferisca ad ARPA il 100% delle azioni GTM; successivamente l'ARPA procederà ad incorporare la GTM, interamente posseduta; ai sensi dell'art. 2505 c.c., in tal caso non si applicheranno le norme che prescrivono la relazione dell'organo amministrativo (art. 2501 quinquies) e la relazione degli esperti (art. 2501 sexies).

Ho sperimentato tale procedura semplificata alla fusione ARPA-Paoli Bus; previa acquisizione dell'intero capitale sociale di Paoli Bus, il consiglio di amministrazione dell'ARPA ha approvato il progetto di fusione il 27 giugno 2011; l'assemblea straordinaria ha deliberato la fusione l'11 agosto 2011; l'atto di fusione è stato stipulato il 26 ottobre 2011. Compresi i tempi di redazione del progetto, il procedimento si è esaurito in meno di sei mesi; e si consideri che oltre tre mesi sono inutilmente (ma obbligatoriamente) trascorsi nelle more del deposito degli atti presso il registro delle imprese.

Se invece la Regione preferisse attuare la fusione mediante costituzione di una nuova società, i tempi ed i costi dell'operazione sarebbero notevolmente maggiori. La determinazione del rapporto di concambio richiederebbe, infatti, la preventiva stima di entrambe le società; e la congruità del rapporto dovrebbe essere successivamente asseverata da uno o più esperti per ciascuna società, nominati dal tribunale.

Considerati i presumibili valori di stima delle società (il patrimonio netto contabile della sola ARPA è superiore ad euro 20 milioni) gli oneri sarebbero rilevanti ed i tempi non preventivabili: si consideri che l'ARPA è proprietaria di un ingente patrimonio immobiliare e mobiliare.

La procedura semplificata ex art. 2505 c.c. presuppone che la società incorporanda sia interamente posseduta dalla società incorporante. Resta pertanto escluso che tale procedimento possa applicarsi nell'ipotesi (pur possibile) di incorporazione dell'ARPA da parte della GTM: la prima, diversamente dalla seconda, non è infatti interamente partecipata dalla Regione. Il conferimento del 95,40% delle azioni ARPA nella GTM renderebbe, invece, applicabile l'art. 2505 bis c.c., con conseguente esclusione della relazione degli esperti, ma a condizione che venga concesso agli altri soci della società incorporata (nella specie l'ARPA) "il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso".

Quanto a FAS, all'esito della scissione del ramo d'azienda destinato all'esercizio del trasporto su gomma, la Regione potrà conferire le azioni della nuova società a quella risultante dalla fusione ARPA-GTM, che provvederà ad incorporare la società conferita.

In sintesi, al fine di accelerare la fusione e ridurre i costi, spetta alla Regione decidere se:

1. conferire in ARPA il 100% delle azioni GTM, affinché la prima incorpori la seconda ai sensi dell'art. 2505 c.c.;
2. conferire in GTM il 95,40% delle azioni ARPA, affinché la prima incorpori la seconda ai sensi dell'art. 2505 bis c.c.

Nell'un caso come nell'altro, la Regione dovrà produrre, ai sensi dell'art. 2343 c.c., relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società conferitaria (e quindi Chieti, se venga conferita in ARPA la partecipazione GTM; Pescara, se venga conferita in GTM la partecipazione ARPA).

Assicuro, in entrambe le ipotesi, la mia piena e leale collaborazione affinché la fusione venga perfezionata (come nel caso dell'incorporazione di Paoli Bus in ARPA) in tempi rapidi e con oneri contenuti.

Cordialità.

IL PRESIDENTE
(Avv. Massimo CIRULLI)